

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 aprile 2006

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## **Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## **Riproduzione anastatica**

## **PARTE I**

## **LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001,  
n. 25) .....

Pag. 13

**Art. 144**  
**(Trapianti di organo)**

1. Nell'ambito dell'UPB H11 è stanziato un importo di 2 milioni 500 mila euro per un programma regionale finalizzato alla promozione delle attività di donazione e trapianto di organi e di tessuti.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto della proposta del centro regionale trapianti, specifici indirizzi per le aziende unità sanitarie locali, nonché le misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

**Art. 145**  
**(Finanziamento della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico)**

1. Per l'avvio della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico, istituita con il concorso dell'azienda unità sanitaria locale Roma E, del policlinico Gemelli e degli istituti fisioterapici ospedalieri (IFO), è stanziata nel bilancio 2006 la somma di 3 milioni di euro. La suddetta somma è erogata a favore dell'azienda unità sanitaria locale Roma E, la quale provvede all'avvio e all'organizzazione della banca in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in ordine alla sede operativa della banca e alle relative modalità organizzative.

2. Il relativo onere grava sull'UPB H22, nel cui ambito è istituito un apposito capitolo di bilancio denominato "Banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico".

**Art. 146**  
**(Contributo in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica)**

1. La Regione, al fine di favorire l'utilizzo di tecnologie che consentano a persone malate di sclerosi laterale amiotrofica di recuperare la possibilità di comunicazione e quindi di mantenere rapporti interpersonali e sociali, finanzia l'acquisto di apparecchiature quali "comunicatori simbolici" da destinare in comodato d'uso a persone residenti nella Regione totalmente invalide e impossibilitate a comunicare con strumenti standard.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata nell'ambito del capitolo di spesa H22104 per l'esercizio finanziario 2006 la somma di 300 mila euro da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.